26-MAG-2023
da pag. 24 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Il decreto alluvione allarga il raggio del fondo pmi. Sul turismo dieci mln

06901 06901

Credito, scudo non stop

Garanzia senza limiti sui prestiti alle imprese

DI BRUNO PAGAMICI

Si allarga il perimetro degli interventi governativi per sostenere finanziariamente le imprese colpite dai recenti eventi calamitosi. In base all'ultima versione del decreto «alluvione» le garanzie del Fondo centrale possono essere rilasciate a fronte di finanziamenti di qualsiasi importo e quindi anche alle imprese di maggiori dimensioni rispetto alle pmi. Tra le novità del testo aggiornato del provvedimento spicca inoltre la previsione di un sostegno alle imprese dell'intero comparto turistico attraverso la costituzione di un fondo ad hoc di 10 milioni di euro.

Garanzie ad ampio raggio. Rispetto alla precedete versione provvisoria del decreto legge approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 maggio recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dall'alluvione, sono stati eliminati alcuni limiti che impedivano il rilascio di garanzie da pare del Fondo Pmi alle imprese che avevano contratto finanziamenti al di sopra di certi importi. In particolare, il testo precedente del provvedimento prevedeva che l'intervento del Fondo di garanzia poteva avvenire, sempre a titolo gratuito, fino all'80% per un importo massimo del finanziamento in essere non superiore a euro 2.500.000 e fino al 90% per un importo massimo del finanziamento non superiore a euro 5.000.000 (finanziamento peraltro finalizzato alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici).

La versione aggiornata del decreto ha invece previsto che a sostegno delle attività economiche nelle zone colpite dagli eventi alluvionali, fino al 31 dicembre 2023 la garanzia del Fondo pmi potrà essere concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori alluvionati, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, all'80% dell'operazione finanziaria (percentuale elevabile fino al 90% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina");

b) nel caso di riassicurazione, al 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100% in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del suddetto "Quadro temporaneo" a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto solo dei costi amministrativi.

Con l'eliminazione della soglia dei 2,5 milioni e dei 5 milioni di euro per la concessione delle garanze, dunque, l'esecutivo ha voluto abolire ogni limite di importo relativamente ai prestiti in essere che potesse impedire la concessione delle garanzie a supporto da parte del Fondo, estendendo di fatto il sostegno anche alle imprese di maggiori dimensioni rispetto alle pmi.

Imprese turistiche. Al fine di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori alluvionati per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza verrà istituito dal Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alle regioni Emilia-Romagna e Marche, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione.

© Riproduzione riservata

Nei territori colpiti dall'inondazione via le soglie di 2,5 e 5 mln

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674

Superficie 43 %